

# PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**DELIBERA n. 26 del 06/07/2005**

**VERBALE:**

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Presidente***

---

***Il Direttore***

---

**PUBBLICAZIONE:**

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

***Il Direttore***

---

**ESECUTIVITÀ:**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, \_\_\_\_\_

***Il Direttore***

---

**OGGETTO: L.R. n. 56/00, art. 15 – Primi indirizzi e direttive in materia di ‘Valutazione d’Incidenza’**

L'anno duemilacinque, addì sei del mese di luglio 2005, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004.

Presiede il Sig. ***Giuseppe Nardini***

Sono presenti n. 8 componenti; assenti n. 5  
(A = assente; P = presente)

---

***Natale Emilio Baldaccini*** - A -

***Paolo Cattani*** - P -

***Giovanni Corrieri*** - A -

***Armando Della Pina*** - P -

***Giuseppe Nardini*** - P -

***Angelo Maria Nerli*** - P -

***Cristoforo Feliciano Ravera*** - P -

***Ezio Gino Ronchieri*** - A -

***Giuseppe Rossi*** - P -

***Piero Sacchetti*** - P -

***Giulio Salvatori*** - P -

***Jacopo Simonetta*** - A -

***Pietro Vecchi*** - A -

**Responsabile del procedimento amministrativo**  
**- Antonio Bartelletti**

**Partecipa il Direttore**  
**- Antonio Bartelletti**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**PREMESSO** che

- a) l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – così come modificato dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 – impone, nella pianificazione e programmazione ambientale, di tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, per cui i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, predispongono uno studio per valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
- b) l'art. 15 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e succ. mod. ed integr., nel recepire la normativa nazionale sopra detta, impone la 'Valutazione d'Incidenza' sugli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, qualora siano suscettibili di produrre effetti su Siti di Importanza Regionale di cui all'allegato D della stessa L.R. e sui Geotopi (o Geositi) di Importanza Regionale di cui all'art. 11 della medesima;

**TENUTO CONTO** che l'art. 195 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, nel modificare l'art. 15, comma 2 della L.R. 6 aprile 2000, n. 56, specifica che gli atti di pianificazione territoriale (urbanistica e di settore) devono contenere una apposita 'relazione d'incidenza', sostitutiva dello studio d'incidenza (ai fini dell'effettuazione della 'Valutazione d'Incidenza'), nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- a) siano atti di pianificazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti;
- b) siano atti di pianificazione per i quali sia prevista la 'valutazione integrata' ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 1/05;
- c) siano suscettibili di produrre effetti sui Siti d'Importanza Regionale e sui Geotopi d'Importanza Regionale;

**STIMATA** la necessità di sottoporre a 'Valutazione d'Incidenza' tutti gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, per i quali sia prevista la 'valutazione integrata' – con particolare riferimento ai Piani territoriali di coordinamento provinciali, ai Piani strutturali comunali e agli atti comunali di governo del territorio, nonché alle loro varianti – in quanto atti non direttamente connessi o necessari alla gestione dei Siti d'importanza regionale e dei Geotopi (Geositi) d'Importanza Regionale, e inoltre sempre suscettibili, almeno in potenza, di produrre effetti sui medesimi Siti e Geotopi;

**STIMATA** altresì tale necessità della 'Valutazione d'Incidenza' anche in base ad un consolidato principio di cautela e precauzione che impone sempre al proponente di tali atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore l'onere della dimostrazione della mancanza di effetti sui Siti d'Importanza Regionale e dei Geotopi (Geositi) d'Importanza Regionale, in quanto atti potenzialmente suscettibili di indurre trasformazioni paesaggistiche e ambientali;

**CONSIDERATO** inoltre che, nonostante i termini dell'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. 56/00, la Giunta Regionale non ha ancora definito le norme tecniche e i criteri per l'effettuazione della 'Valutazione d'Incidenza', ivi compresi quelli inerenti la definizione delle eventuali misure compensative (cfr. art. 15, comma 5 della stessa L.R.), per cui al momento, in mancanza di tali direttive, la 'Valutazione d'Incidenza' fa esclusivo riferimento all'allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e succ. mod. ed integr.;

**STABILITO** altresì che, in mancanza di normativa specifica, l'iter tecnico e amministrativo può convenientemente rifarsi a quello della 'Valutazione d'Impatto Ambientale', seguendo modalità analoghe alla L.R. 3 novembre 1998, n. 79 e succ. mod. ed integr. e alle istruzioni tecniche fino ad oggi emanate in materia, per quanto applicabili;

**DATO ATTO** che

- a) la Regione Toscana – all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 56/00 ha indicato le Province come autorità competente di tutte le funzioni amministrative previste dalla medesima legge, ad eccezione dei territori ricompresi nei Parchi regionali, in cui le stesse funzioni attribuite alle Province sono svolte dagli Enti Parco (cfr. art. 3, comma 5);
- b) l'allegato D della L.R. n. 56/00 e soprattutto la deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 21 gennaio 2004, individuano nel territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane diversi Siti d'Importanza Regionale e designano Zone di Protezione Speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

**RILEVATO** che in relazione alla normativa sopra citata risulta opportuno individuare indirizzi per le procedure di 'Valutazione d'Incidenza' di specifica competenza dell'Ente Parco;

**VISTA** la proposta di deliberazione, così come predisposta dal competente Ufficio del Parco;

**ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi legge,**

## **DELIBERA**

1) i seguenti primi indirizzi e direttive in materia di 'Valutazione d'Incidenza', in base alle motivazioni dette in narrativa:

## IL DIRETTORE

---

- a) sono sottoposti alla 'Valutazione d'Incidenza' di competenza dell'Ente Parco, tutti gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, per i quali sia prevista la 'valutazione integrata' di cui alla L.R. n. 1/05 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento ai Piani territoriali di coordinamento provinciali, ai Piani strutturali comunali e agli atti comunali di governo del territorio, nonché alle loro varianti, che si sovrappongono, anche parzialmente, o sono contigui ai Siti d'Importanza Regionale e ai Geotopi (Geositi) d'Importanza Regionale, di cui alla L.R. n. 56/00 e succ. mod. ed integr.;
- b) l'iter tecnico e amministrativo della 'Valutazione d'Incidenza' – in mancanza di normativa regionale – deve rifarsi a quello della 'Valutazione d'Impatto Ambientale', seguendo modalità analoghe alla L.R. 3 novembre 1998, n. 78 e succ. mod. ed integr. e alle istruzioni tecniche fino ad oggi emanate in materia, per quanto applicabili;
- 2) di attivare l'Ufficio competente affinché comunichi alle Amministrazioni provinciali la necessità di aprire un tavolo informativo con gli enti locali interessati alle presenti direttive;
- 3) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

*AB/ge/ffile: valutazione incidenza indirizzi*